

Regolamento recante modifiche al regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2014, n. 24

Art. 1 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 24/2014

Art. 2 abrogazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 24/2014

Art. 3 entrata in vigore

Art. 1 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 24/2014

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2014, n. 24 (Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale) è sostituito dal seguente:

<<Articolo 3

(Modalità di gestione)

1. Alla gestione delle spese di rappresentanza provvede l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione mediante due fondi distinti:

- a) fondo spese di rappresentanza del Presidente e degli Assessori regionali;
- b) fondo spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale.

2. Le spese di rappresentanza relative al fondo di cui al comma 1, lettera a) sono ordinate e sostenute dal Presidente o dagli Assessori regionali in relazione alle esigenze connesse all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Il Capo di Gabinetto, a seguito di presentazione da parte del Presidente e degli Assessori regionali della richiesta di rimborso con il rendiconto delle spese sostenute nel rispetto dei principi e dei criteri enunciati nel presente Regolamento, procede all'impegno e alla liquidazione delle stesse, previa esclusione di quelle non conformi a quanto disciplinato.

3. Le spese relative al fondo di cui al comma 1, lettera b) sono disposte dal Capo di Gabinetto che vi provvede con procedura ordinaria di spesa.

4. Le spese di rappresentanza sono motivate a cura del soggetto che le ha ordinate, nonché comprovate da idonea documentazione giustificativa. Per ogni singola spesa sono indicate e sottoscritte le circostanze e i motivi che hanno indotto a sostenerla, con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito e alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché le generalità e la qualifica dei soggetti che ne hanno beneficiato.>>.

Art. 2 abrogazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 24/2014

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 24/2014 è abrogato.

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE